

**CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VERONA**

**PROCESSO VERBALE N. 24**

**DELLA SEDUTA DEL 19 GIUGNO 2017**

**ORE 14.30**

Oggi alle ore 14.30 si è riunito presso la sua sede in Verona, Via Teatro Ristori, 1, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Verona

Sono presenti tutti i Consiglieri, ad eccezione degli avv.ti Camilla Tantini, Luca Tirapelle, Davide Traspedini, assenti giustificati, e dell'avv. Cristina Castelli e Simonetta Bissoli che hanno preannunciato ritardo.

*omissis*

Alle ore 15,05 entra l'avv. Bissoli

*omissis*

Alle ore 15,16 entra l'avv. Castelli

*omissis*

Alle ore 16,14 si allontanano gli avv.ti Panato e Zucconelli per partecipare all'assemblea di Confindustria.

Alle ore 16,36 si allontana l'avv. Rigoli ed assume la presidenza il Consigliere Avv. Tregnaghi.

*omissis*

- a) **Delibera su nota del C.N.F. in merito agli iscritti nella sezione speciale degli avvocati stabiliti: rel. avv. Curi.** L'avv. Curi riferisce sulla questione ed il Coa, all'unanimità, approva la seguente delibera.

Il COA di Verona, in merito alla nota del Ministero della Giustizia del 12 maggio 2017 inoltrata dal Consiglio Nazionale Forense con comunicazione del 15 maggio 2017,

premesso

- che con parere n. 17 del 25 giugno 2009 - espresso sulla base di considerazioni che questo Consiglio ritiene assolutamente condivisibili - il Consiglio Nazionale Forense ha stabilito di escludere, in linea generale, la possibilità per i COA di procedere ad una revisione degli albi con la cancellazione di coloro che vi siano stati ammessi sulla base di titoli professionali stranieri non più reputati congrui;
- che, in ogni caso, l'iscrizione nella Sezione speciale dell'Albo degli Avvocati comunitari stabiliti è pacificamente subordinata alla sola condizione della documentazione da parte del richiedente dell'iscrizione presso la corrispondente Autorità di altro Stato membro (Cass., Sez. Un., n. 28340/2011);

- che tutti gli iscritti nella Sezione speciale degli Avvocati stabiliti di questo Ordine con omologazione del titolo acquisita in Spagna anche dopo il 31 ottobre 2011 hanno regolarmente documentato tale loro iscrizione;
- che, tra l'altro, detta iscrizione risulta tuttora in essere, come risulta sia dalle certificazioni che annualmente gli stessi hanno prodotto a codesto Ordine, sia da una consultazione eseguita in data odierna sul sito ufficiale del *Consejo de la Abogacia Espanola*;
- che, quindi, anche laddove questo COA ritenesse di avere il potere di procedere alle cancellazioni sopra descritte, l'avvio del relativo procedimento sarebbe comunque da escludere, avendo tutti gli Abogados in questione dimostrato la sussistenza dell'unico presupposto previsto dall'art. 6, comma 2, del Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 96 per l'iscrizione nella Sezione speciale degli Avvocati stabiliti.

Tutto ciò premesso

delibera

di non avviare i procedimenti di cancellazioni sollecitati dal Ministero riguardo agli Abogados già iscritti nella Sezione speciale degli Avvocati stabiliti di questo Ordine e dispone la prosecuzione del semplice controllo annuale ex art 6 comma 10 Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 96.

Il Consigliere Segretario

Il Presidente f.f.

f.to Avv. Paolo Pezzo

f.to Avv. Francesco Tregnaghi

E' copia, per estratto, conforme all'originale

Verona, **22 GIU. 2017**

Prot. 4904/2017

Il Consigliere Segretario

Avv. Paolo Pezzo

